

(N. 1412)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1985

Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel generale processo di sviluppo del sistema bancario italiano, una particolare evoluzione ha interessato il settore delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria, sia con riferimento alle dimensioni che al tipo dei servizi resi. Correlativamente i compiti e le responsabilità connesse all'incarico di amministratore presso dette aziende implicano un impegno in termini professionali e di tempo sempre maggiore; la scelta di tali esponenti aziendali è quindi necessariamente orientata verso persone di indiscussa qualificazione professionale che diano garanzia di sicuro affidamento.

Appare pertanto ormai superata dai tempi la norma che vieta la corresponsione agli amministratori di compensi ed indennità, consentendo peraltro il riconoscimento agli

stessi di una medaglia di presenza (articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967). Si ritiene quindi opportuno rimuovere tale anacronistico divieto, favorendo l'auspicata omogeneizzazione della normativa sul trattamento economico nell'ambito del sistema bancario.

Ciò premesso, con i primi due commi del presente disegno di legge (articolo unico) si prevede che l'indennità di carica dei presidenti e dei vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria sia determinata dal Ministro del tesoro, quale autorità competente alla nomina o alla designazione degli stessi presidenti e vicepresidenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e si stabilisce, analogamente, che le modalità per la corresponsione dell'indennità di ca-

rica spettante agli amministratori e ai sindaci degli enti suddetti siano determinate con decreto dello stesso Ministro del tesoro.

Al terzo comma viene fatto salvo il vigente divieto, per gli amministratori e i sindaci dei menzionati enti, di partecipare agli utili.

Infine con il quarto comma si è reso necessario disporre, come conseguenza della proposta normativa, l'abrogazione del pri-

mo, del terzo e del quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, in quanto il termine indennità di carica è inteso, nell'accezione usata nei testi statutari di altre categorie di istituti di credito pubblici, come comprensivo sia del compenso annuo fisso sia delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.

È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria di partecipare agli utili.

Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.